

	SOMMARIO	
	(Provincia di Rimini).....	4
	CONTRATTO DI SERVIZIO.....	4
	CIG BC13AA8EB8.....	4
	SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	6
	1. PREMESSE.....	6
	2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
	3. CONDIZIONI GENERALI	7
	4. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
	5. FORZA MAGGIORE.....	10
	6. DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	12
	SEZIONE II – OGGETTO, DURATA, ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13
	7. OGGETTO.....	13
	8. SERVIZI OPZIONALI.....	13
	9. DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA CONTRATTUALE E PROROGA TECNICA	15
	10. CARATTERI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	16
	11. OBBLIGHI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE.....	16
	12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	18
	SEZIONE III – AFFIDAMENTO	20
	13. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO	20
	14. REVISIONE DEL PREZZO	21
	SEZIONE IV – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO E	

	COPERTURE ASSICURATIVE, GARANZIA DEFINITIVA	22
15.	GARANZIA DEFINITIVA	22
16.	RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO E POLIZZE ASSICURATIVE	23
17.	PENALI	28
	SEZIONE V - VICENDE DELL'APPALTO	30
18.	SOSPENSIONE DEI SERVIZI	30
19.	RISOLUZIONE PER INADEMPIENZE DELL'AFFIDATARIO	32
20.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE	35
21.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE	36
22.	RECESSO	37
23.	CESSIONE E SUBAPPALTO.....	38
24.	COMUNICAZIONI.....	38
25.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	39
26.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	39
27.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39
28.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE	43
29.	RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO	43
30.	PATTO DI INTEGRITA'	43
31.	DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.	43
32.	SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE	44
33.	APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA CLAUSOLE	

		COMUNE DI CORIANO
		(Provincia di Rimini)
		CONTRATTO DI SERVIZIO
		OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
		AA.SS. 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 E 2029/2030 CON POSSIBILITÀ DI
		PROROGA CONTRATTUALE PER A.S. 2030/2031 E PROROGA TECNICA DI 6
		MESI
		CIG BC13AA8EB8
		CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
		L'anno 2026 (duemilaventisei) , il giorno _____, del mese di _____ con la presente
		scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:
		- il COMUNE DI CORIANO , avente sede legale a Coriano, in Piazza Mazzini n. 35,
		Cod. Fisc. 00616520409, rappresentato da _____, in qualità di
		Responsabile dell'Area servizi alla persona del Comune di Coriano, che rappresenta
		ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in forza del provvedimento
		sindacale n. 14 del 30/06/2025 di seguito denominata AMMINISTRAZIONE
		e
		- la Società _____, avente sede legale in
		_____, Cod. Fisc. e P.IVA _____, in persona
		del _____, legale rappresentante della società
		_____ nato a _____ il _____ C.F.:
		_____, di seguito denominata AFFIDATARIO
		PREMESSO CHE:
		4

	1)	il servizio è stato inserito nel programma triennale dei servizi e delle forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici) approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10/2026 e ss.mm.ii.;
	2)	con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area servizi alla persona n. _____ del _____, sono stati approvati gli atti di gara (progetto con allegato il capitolato, disciplinare di gara, schema contrattuale) e è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per 4 (quattro) anni scolastici, prorogabile per 1 (un) ulteriore anno scolastico e con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi, decorrente dall'affidamento anche in via anticipata/di urgenza del servizio;
	3)	all'esito dell'espletamento della procedura aperta svolta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale Traspare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area servizi alla persona n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Società _____ con il punteggio di _____ e con un'offerta di importo pari a € _____ (iva esclusa) corrispondente ad un ribasso del _____% sul corrispettivo giornaliero posto a base di gara pari a euro 453,26;
	4)	la suddetta offerta è risultata vantaggiosa e congrua per l'Amministrazione;
	5)	l'Affidatario ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche da parte dell'ufficio competente, con esito favorevole;
	6)	la spesa è finanziata come indicato nel richiamato atto di Determinazione n. _____/_____ con fondi pubblici e fondi privati;
	7)	non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze

	nell'esecuzione del presente servizio;	
	8) il codice CIG è _____;	
	9) l'Amministrazione ha provveduto alla consegna in via anticipata/d'urgenza del servizio a decorrere dal giorno ____, come da verbale di esecuzione anticipata	
	trasmesso con prot. n. ____ nelle more della stipula del presente contratto, ai sensi	
	dell'art. 17, commi 8 e 9, D.lgs. 36/2023;	
	10) è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	
	riferito all'Affidatario;	
	11) le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per 4 (quattro) anni, prorogabile per 1 (uno) anno e	
	con possibilità di proroga tecnica di 6 mesi.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI	
	1. PREMESSE	
	1) Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.	
	2) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.	
	3) I documenti contrattuali elencati all'art. 2, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.	
	4) Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.	
	6	

	5)	In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.
	2.	ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
	-	Progetto
	-	Capitolato prestazionale
	-	Disciplinare di gara
	-	Offerta tecnica e economica presentata dall’Affidatario
	-	Nomina responsabile privacy
	-	Clausole vessatorie
	3.	CONDIZIONI GENERALI
	1)	L’Affidatario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
	a)	è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
	b)	si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non si trova sottoposto a alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	c)	è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata dell’affidamento, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Affidatario;
	d)	non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento
		7

	giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci,	
	che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal	
	contratto;	
	e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, D.lgs.	
	36/2023.	
	2) Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare	
	il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e	
	contabile relativa al servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29	
	settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003 e dalla legge 13 agosto 2010, n.	
	136.	
	3) Non è ammessa la cessione del contratto.	
	4. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	1) Le parti si impegnano a adempiere puntualmente a quanto previsto all'art. 3	
	della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari.	
	2) A tal fine, l'Affidatario si obbliga:	
	a) a utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario o postale	
	_____ dedicato/i in via esclusiva al contratto, sul/i quale/i	
	devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da	
	effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale]	
	ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3 commi 2, 3 e 4	
	della legge 13 agosto 2010, n.136;	
	b) a comunicare all'Amministrazione, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione	
	8	

	del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto, gli	
	estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare	
	nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare su detto/i	
	conto/i;	
	c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni	
	modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi	
	all'Amministrazione;	
	d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a	
	ciascuna transazione posta in essere dall'Affidatario, il Codice Identificativo di Gara	
	(CIG);	
	e) a inserire il CIG di cui sopra in tutte le comunicazioni relative la gestione	
	contrattuale, comprese le fatture che verranno emesse.	
	3) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento	
	idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce	
	causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.	
	4) L'Affidatario si obbliga altresì:	
	a) a inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i	
	subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di	
	essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto	
	2010 n. 136;	
	b) a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura	
	Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;	
	c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i	

	c)	onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
	d)	incidenti aerei;
	e)	epidemie e contagi;
	f)	eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità e eccezionalità,
		riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
	2)	Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non può
		adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta
		impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra
		parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la
		prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile
		adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di
		attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non
		configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
	3)	L'Amministrazione si riserva il diritto di disporre la sospensione temporanea,
		totale o parziale, del servizio di trasporto scolastico per ragioni di pubblico interesse,
		per cause di forza maggiore, eventi imprevedibili o per provvedimenti delle Autorità
		competenti, senza che ciò possa costituire inadempimento contrattuale o dare diritto
		all'Affidatario a risoluzione del contratto.
	4)	In tutti i casi di sospensione temporanea del servizio disposta
		dall'Amministrazione o derivante dalle cause di cui al comma 1, è espressamente
		esclusa la corresponsione di qualsiasi ristoro economico, indennizzo, risarcimento del
		danno o rimborso spese a favore dell'Affidatario, sia per le spese fisse che per i
		mancati guadagni.
	5)	A parziale compensazione della sospensione del servizio qualora il periodo di

	interruzione superi cumulativamente i 10 (dieci) giorni lavorativi nel corso dell'anno	
	scolastico, l'Affidatario avrà diritto a una proroga della durata del contratto.	
	6) La proroga di cui al comma 5 opererà alle medesime condizioni economiche	
	e contrattuali vigenti e sarà calcolata per un tempo esattamente pari tempo ai giorni di	
	sospensione effettiva.	
	7) Le modalità operative e il calendario di esecuzione della proroga saranno	
	definiti e formalizzati dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) in relazione alle	
	esigenze scolastiche del Comune, sentito l'Affidatario, preferibilmente in coda alla	
	naturale scadenza del contratto o all'avvio del successivo anno scolastico.	
	6. DOCUMENTAZIONE TECNICA	
	1) La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la	
	documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'Amministrazione e	
	dall'Affidatario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di	
	esclusiva proprietà del Comune di Coriano. L'Affidatario dichiara e riconosce	
	espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in	
	alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa	
	del Comune di Coriano, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del	
	contratto.	
	2) L'Affidatario garantisce e manleva in ogni tempo l'Amministrazione contro	
	qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze,	
	disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali,	
	procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto.	
	Sono, in ogni caso, a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti	
	all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e	

	altre opere dell'ingegno.	
	SEZIONE II – OGGETTO, DURATA, ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
	7. OGGETTO	
	1) Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto	
	scolastico delle alunne e degli alunni residenti a Coriano e frequentanti i plessi	
	scolastici ubicati nel territorio del Comune di Coriano, di seguito specificati:	
	• Scuola primaria "Favini" - Coriano (Via Santi 3)	
	• Scuola primaria "Don Milani" - Ospedaletto (Via Don Milani 4)	
	• Scuola primaria "Andersen" - Cerasolo (Via Primo Maggio 94)	
	• Scuola secondaria di primo grado "Gabellini" - Coriano (Via G. Di Vittorio 2)	
	• Scuola secondaria di primo grado "Ravegnani" - Ospedaletto (P.za Gramsci).	
	2) Oltre al servizio principale sono assicurate, e quindi ricomprese nel prezzo di	
	aggiudicazione, un numero minimo pari a n. 20 di uscite curriculari e didattiche per	
	ciascun anno scolastico, fatta salva l'offerta migliorativa presentata in sede di gara,	
	anche al di fuori del territorio comunale, in orari compatibili con lo svolgimento del	
	servizio principale. Le uscite potranno essere destinate anche alle Scuole d'infanzia	
	pubbliche e private ubicate sul territorio comunale fino al 30 giugno o comunque fino	
	alla data stabilita dal calendario scolastico per il termine delle lezioni nella Scuola di	
	infanzia.	
	3) Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i servizi non espressamente	
	indicati nel presente contratto e nel capitolato prestazionale.	
	8. SERVIZI OPZIONALI	
	1) In aggiunta al servizio principale di trasporto scolastico, sulla base del	
	calendario scolastico e degli orari delle lezioni stabiliti annualmente dagli istituti	

	scolastici e in ragione delle istanze degli utenti pervenute all'ufficio Servizi	
	socioeducativi, potranno essere attivati i servizi opzionali di seguito precisati:	
	a) ulteriori n. 10 uscite curriculari e didattiche per ogni anno scolastico oltre le n.	
	20 uscite già ricomprese nel Servizio oggetto dell'affidamento, fatta salva l'offerta	
	migliorativa presentata in sede di gara;	
	b) servizio specifico di trasporto anche fuori dal territorio comunale a favore di	
	alunne/i con disabilità certificata con veicolo attrezzato;	
	c) riconoscimento di un aumento dei chilometri annui di percorrenza in caso di	
	variazione superiore al 20% dei chilometri giornalieri stimati (km 170) per il servizio;	
	d) aumento del 50% da attivarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in	
	caso di necessità di ulteriori servizi di trasporto scolastico, aumento del	
	chilometraggio per il trasporto delle alunne e degli alunni dai punti di raccolta	
	ai plessi scolastici frequentati (art. 3 comma 1 lett. c) del Capitolato),	
	aumento delle giornate del calendario scolastico, importo dovuto per la	
	revisione prezzi a norma dell'art. 60 D.lgs. 36/2023 superiore a quanto	
	stimato, proroga del servizio al verificarsi degli episodi di cui all'art. 7 comma	
	8 del Capitolato.	
	I servizi opzionali saranno realizzati e remunerati in conformità all'offerta tecnica e	
	come di seguito riportato:	
	- OPZIONE A. Per ogni uscita curriculare o didattica ulteriore rispetto a n. 20	
	rientranti nel Servizio sarà riconosciuto per un massimo di ulteriori n. 10 uscite	
	un prezzo unitario pari a euro 154,00 oltre IVA 10%;	
	- OPZIONE B. Per il Servizio specifico di trasporto anche fuori dal territorio	
	comunale a favore di alunna/o con disabilità con mezzo attrezzato fino al	

	raggiungimento di massimo km 6.000 annui, sarà riconosciuto un prezzo	
	chilometrico pari a euro 2,39 oltre IVA 10%;	
	- OPZIONE C. Il corrispettivo giornaliero sarà riproporzionato in ragione	
	dell'aumento percentuale oltre il 20% della percorrenza giornaliera	
	complessivamente stimata per il percorso casa-scuola-casa (pari a Km 170)	
	sul costo giornaliero risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di	
	gara.	
	9. DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA CONTRATTUALE E PROROGA	
	TECNICA	
1)	Il presente contratto ha la durata complessiva di anni 4 (quattro), decorrenti	
	dalla data di consegna del servizio e interessa gli anni scolastici 2026/2027,	
	2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, ferme le eventuali variazioni determinate dalla	
	sospensione del servizio.	
2)	Alla scadenza dell'affidamento di cui sopra è in facoltà	
	dell'Amministrazione attivare la clausola di proroga contrattuale per ulteriori 1 (uno)	
	anno scolastico: a.s. 2030/2031.	
3)	Alla scadenza contrattuale, nelle more della conclusione di nuova	
	procedura di affidamento, è consentito, come previsto dall'art. 120, comma 11,	
	D.lgs. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della	
	procedura, prorogare il presente contratto per ulteriori mesi 6 (sei).	
4)	L'esercizio di ogni facoltà di cui sopra è subordinato a comunicazione	
	scritta da parte del Responsabile unico del progetto entro 30 giorni antecedenti la	
	scadenza contrattuale e nell'ipotesi di proroga di cui sopra l'Affidatario è tenuto	
	all'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente	

	contratto e dei documenti di gara.	
5)	In caso di risoluzione anticipata anche a seguito di revoca o recesso, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel capitolato prestazionale e nel presente contratto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.	
	10. CARATTERI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
1)	Ogni attività afferente il servizio deve essere realizzata in conformità alle previsioni del capitolato prestazionale, dell'offerta tecnica presentata e a norma del disciplinare di gara e del presente contratto.	
2)	L'Affidatario è tenuto a collaborare con l'Amministrazione per consentire, in qualsiasi momento e a sua discrezione, il controllo sulla corretta esecuzione del presente contratto e sull'esatto adempimento degli obblighi assunti con il capitolato prestazionale.	
3)	Il servizio oggetto del presente affidamento è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere interrotto e/o sospeso e/o abbandonato.	
4)	Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio essenziale, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146/1990 e s.m.i. "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali". Pertanto, l'Affidatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.	
	11. OBBLIGHI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE	
1.	L'Affidatario dovrà assicurare la gestione del personale nelle modalità indicate dal Capitolato prestazionale.	
2.	A norma dell'art. 11 D.lgs. 36/2023, al personale impiegato nel servizio	
	16	

	<p>oggetto dell'affidamento è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività.</p>	
	<p>3. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti dei dipendenti dell'Affidatario per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i documenti di guida e la responsabilità verso terzi.</p>	
	<p>4. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come stabilito agli artt. 11 e 119 D.lgs. 36/2023.</p>	
	<p>5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, comma 6, D.lgs. 36/2023, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del servizio ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente a norma dell'art. 119 D.lgs. 36/2023.</p>	
	<p>6. L'Affidatario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.lgs. 9</p>	
	17	

	- Disposizioni vigenti e successive modifiche e integrazioni di:	
	o Decreto ministeriale 18 aprile 1977 in tema di caratteristiche costruttive degli	
	autobus	
	o Decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 che disciplina l'accesso alla	
	professione di trasportatore di viaggiatori su strada e le condizioni per l'uso di	
	autobus e pullman	
	o D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. Codice della strada	
	o Decreto ministeriale 31 gennaio 1997 che disciplina le nuove disposizioni in	
	materia di trasporto scolastico definendo anche i requisiti tecnici specifici per i	
	veicoli utilizzati come scuolabus	
	o Circolare del Ministero dei trasporti 11 marzo 1997, n. 23 che fornisce	
	chiarimenti sul D.M. 31 gennaio 1997 e introduce nuove disposizioni sul	
	trasporto scolastico	
	o D.lgs. 22.12.2000 n. 395 che stabilisce requisiti soggettivi e condizioni per	
	l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori e per l'esercizio della	
	professione di trasportatore di viaggiatori su strada	
	o Allegato 1 al Decreto ministero della transizione ecologica del 17/06/2021	
	punti E (Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di	
	veicoli adibiti al trasporto su strada) e H (Criteri ambientali minimi per	
	l'acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada)	
	o D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, che ripartisce le competenze tra	
	Comuni e Province e conferma che il trasporto scolastico rientra tra i servizi	
	comunali di supporto organizzativo	
	o Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127 (Decreto scuola), che interviene	

	soprattutto su gite scolastiche e viaggi di istruzione.	
	SEZIONE III – AFFIDAMENTO	
	13. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO	
	1) All'esito della procedura di gara il corrispettivo giornaliero definitivo del servizio ordinario è stabilito in euro _____ (_____) oltre IVA al 10%, corrispondente a un ribasso dello _____% sull'importo posto a base di gara.	
	2) Il corrispettivo mensile del servizio ordinario che l'Amministrazione si impegna a corrispondere all'Affidatario è determinato moltiplicando il corrispettivo giornaliero di cui sopra per il numero mensile di giorni di servizio effettivamente svolti, cui si sommano gli eventuali servizi opzionali attivati.	
	3) Qualora il numero di giorni effettivi del servizio ordinario svolti nell'anno scolastico dovesse essere maggiore o minore di n. 170 stimati per anno scolastico, anche tenuto conto della facoltà riconosciuta all'Amministrazione comunale dall'art. 9 (Durata del contratto, proroga contrattuale e proroga tecnica), seguirà un proporzionale aumento o riduzione della spesa, calcolata sulla base dell'effettivo numero di giorni di durata del servizio.	
	4) Il corrispettivo così determinato remunera l'Affidatario di ogni e qualsiasi costo dovesse sostenere per rendere efficiente il servizio, nonché di qualsiasi altra spesa non prevista e non preventivabile, senza alcun diritto a maggiori compensi. L'Affidatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Amministrazione per il servizio di cui trattasi.	
	5) A seguito di positivo accertamento dei giorni di servizi effettivamente svolti, la liquidazione avverrà a cadenza mensile posticipata, successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica, inoltrata con le modalità stabilite dalla	

	Legge n. 244/2007 e s.m.i. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa,	
	ferma restando la verifica della regolarità contributiva (acquisizione DURC).	
	6) In ogni fattura dovranno obbligatoriamente essere riportati il codice ufficio	
	EJ6CNQ e il codice CIG _____ relativo alla fornitura di cui	
	trattasi.	
	14. REVISIONE DEL PREZZO	
	1) Il corrispettivo unitario giornaliero della prestazione formulato in sede di gara,	
	pari a euro _____ (oltre IVA 10%), sarà soggetto alla revisione prezzi, in conformità	
	all'art. 60, comma 2, punto b), D.lgs. 36/2023, a partire dal secondo anno scolastico	
	di affidamento, A.S. 2027/2028, e per tutta la durata contrattuale compreso il periodo	
	di proroga.	
	2) La clausola di revisione di cui sopra, a norma dell'art.3, comma 2 dell'Allegato	
	II.2-bis (Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi), D.lgs. 36/2023	
	è attivata automaticamente dall'Amministrazione, anche in assenza di istanza di	
	parte, quando la variazione degli indici ISTAT relativi al servizio superano, in aumento	
	o diminuzione, la soglia del 5 per cento del corrispettivo suddetto. Ai sensi dell'art. 11	
	dell'Allegato II.2-bis, D.lgs. 36/2023 ai fini del calcolo della variazione dei prezzi sarà	
	considerato l'indice ISTAT dei prezzi al consumo (PC), 0732 "Trasporto passeggeri	
	su strada" riferito al mese di settembre. Il monitoraggio del suddetto indice avrà	
	cadenza annuale, entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dall'anno solare 2027.	
	L'eventuale revisione del prezzo sarà comunicata entro il 31 dicembre di ogni anno e	
	sarà applicata a decorrere dal mese di gennaio dell'anno successivo all'accertamento	
	per tutto l'anno solare, fino a eventuale nuova revisione.	
	3) La clausola di revisione del prezzo sarà applicata nella misura dell'80%	

	dell'eccedenza oltre il 5% del corrispettivo unitario giornaliero offerto in sede di gara e	
	il pagamento del corrispettivo derivante dall'eventuale applicazione della suddetta	
	clausola avverrà a conguaglio con cadenza semestrale a seguito di presentazione di	
	regolare fattura come di seguito indicato:	
	- entro il 31/07 di ogni anno con riferimento alle giornate di servizio svolte e già	
	rendicontate per il periodo 1 gennaio – 30 giugno	
	- entro il 31/01 di ogni anno con riferimento alle giornate di servizio svolte e già	
	rendicontate per il periodo 1 luglio – 31 dicembre.	
	SEZIONE IV – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO E COPERTURE	
	ASSICURATIVE, GARANZIA DEFINITIVA	
	15. GARANZIA DEFINITIVA	
	1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative	
	all'esecuzione del servizio, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale	
	inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme	
	pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale	
	l'Affidatario presta, contestualmente alla stipula del contratto, la garanzia	
	definitiva di cui all'art. 117, D.lgs. 36/2023 con le modalità e nelle forme di cui	
	all'art. 106, D.lgs. 36/2023. La predetta garanzia, costituita sotto forma di	
	fideiussione bancaria o polizza assicurativa, è pari al 10% dell'importo	
	contrattuale.	
	Pertanto è stata prodotta allegata al presente contratto SUB ____ la Polizza	
	fideiussoria/polizza assicurativa n. _____ rilasciata da	
	_____, in data _____ per la somma	
	garantita di euro _____ (_____/____) corrispondente al 10%	
	22	

	dell'importo netto contrattuale pari a euro _____.	
	Copia della garanzia dovrà essere inviata alla casella Pec del Comune di Coriano	
	comune.coriano@legalmail.it (da Pec).	
	2) Ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, come richiamato dall'art. 117, il	
	garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale di cui all'art. 1944 del Cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.	
	1957, comma 2 del Cod. civ.	
	3) L'Affidatario avrà l'obbligo di reintegrare il valore dalla garanzia prestata, in caso	
	di escussione, totale o parziale, a opera dell'Amministrazione, entro il termine	
	perentorio di 30 giorni dalla comunicazione scritta trasmessa dal medesimo ente,	
	pena la risoluzione del contratto in caso di inutile decorso di un ulteriore termine	
	di tre mesi dalla ricezione di apposita diffida da parte dell'Amministrazione.	
	4) La garanzia sarà vincolata per tutta la durata del contratto. L'Amministrazione	
	provvederà allo svincolo della polizza o fidejussione al termine del contratto	
	previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.	
	5) La prestazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Affidatario di provvedere	
	all'intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore dell'Amministrazione.	
	16. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO E POLIZZE ASSICURATIVE	
	1) L'Affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose	
	comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo e	
	esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Risponderà, altresì, di eventuali danni causati	
	a terzi dalle persone, compresi utenti/minori, nel tempo in cui si trovino sotto la sua	
	vigilanza, del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge.	
	2) L'Affidatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti da	

	contratto. In particolare, è responsabile:	
	a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e	
	della corretta esecuzione del servizio, restando espressamente inteso che le norme e	
	le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali (ivi	
	compreso il capitolato prestazionale) e negli allegati sono state esaminate e	
	riconosciute idonee a assicurare il corretto adempimento;	
	b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi,	
	all'Amministrazione, ai dipendenti e consulenti della stessa, anche per fatto doloso o	
	colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di	
	chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del servizio;	
	c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare l'Amministrazione da ogni pretesa	
	di terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali	
	per cause riconducibili all'Affidatario;	
	d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della	
	gestione del servizio e delle attività connesse.	
	3) L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni e	
	altro che dovessero derivare all'Affidatario nell'attuazione del contratto per qualsiasi	
	causa.	
	4) L'Affidatario è responsabile, in via diretta e esclusiva, dei danni a persone e	
	cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e	
	prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio	
	o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo,	
	sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.	
	5) L'Affidatario è responsabile, in via diretta e esclusiva, dei danni a persone e	

	<p>cose che derivassero da errori o inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto</p>	
	<p>del contratto e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei</p>	
	<p>mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.</p>	
	<p>6) A prescindere da eventuali conseguenze penali l'Affidatario è tenuto al</p>	
	<p>risarcimento di tutti i danni di cui sopra.</p>	
	<p>7) L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti dell'Affidatario,</p>	
	<p>qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dall'esecuzione</p>	
	<p>dell'attività oggetto del contratto.</p>	
	<p>8) L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità connessa</p>	
	<p>all'espletamento del servizio e l'Affidatario si obbliga a tenerlo indenne da ogni</p>	
	<p>eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi</p>	
	<p>confronti.</p>	
	<p>9) L'Affidatario è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle</p>	
	<p>norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l'art. 1681 cc precisando che si</p>	
	<p>devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la</p>	
	<p>persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere,</p>	
	<p>del trasporto e durante le soste e le fermate.</p>	
	<p>10) Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'affidamento, l'Affidatario dovrà</p>	
	<p>essere in possesso per tutta la durata dell'affidamento di polizza assicurativa R.C.A.</p>	
	<p>con massimale unico non inferiore a € 10.000.000,00 per danni a persone e €</p>	
	<p>2.000.000,00 per danni a cose a sinistro e recante l'estensione complementare</p>	
	<p>dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla</p>	
	<p>rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.</p>	
	<p>11) Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo</p>	
	<p>25</p>	

	<p>della responsabilità assunta dall'Affidatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i</p>	
	<p>trasportati, sia nei confronti dell'Amministrazione. In particolare, l'assicurazione RCA,</p>	
	<p>in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile</p>	
	<p>relativa alla copertura per infortunio.</p>	
	<p>12) L'Affidatario sarà inoltre tenuto all'assicurazione per responsabilità civile RCT</p>	
	<p>– con importo minimo pari a euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 5.000.000,00 per</p>	
	<p>persona e per danni a cose, per tutta la durata dell'affidamento, e con massimale</p>	
	<p>unico non inferiore a € 5.000.000,00 – per i danni derivanti da eventi diversi da quelli</p>	
	<p>assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme</p>	
	<p>legislative regolamentari, inteso che la stessa risponderà sia per i danni che possono</p>	
	<p>derivare agli utenti e eventuali accompagnatori nella esecuzione del servizio, sia per i</p>	
	<p>danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato</p>	
	<p>ove gli stessi non rientrino nell'ambito di operatività della garanzia R.C.A.</p>	
	<p>13) Resteranno a carico esclusivo dell'Affidatario gli importi dei danni rientranti</p>	
	<p>nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti</p>	
	<p>contratti assicurativi.</p>	
	<p>14) In ogni caso, ai sensi dell'art. 117, comma 10, D.lgs. 36/2023, l'omesso o il</p>	
	<p>ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte</p>	
	<p>dell'Affidatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti</p>	
	<p>dell'Amministrazione.</p>	
	<p>15) Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i</p>	
	<p>danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.</p>	
	<p>16) L'Affidatario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di</p>	
	<p>legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.</p>	

	17)	Qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, l’Amministrazione può risolvere il contratto ai sensi dell’art. 19 (Risoluzione per inadempienze dell’Affidatario) con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico dell’Affidatario di risarcimento del maggior danno cagionato.
	18)	I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte dell’Affidatario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico dell’Affidatario sull’Amministrazione.
	19)	La prestazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore dell’Amministrazione e dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi.
	20)	Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata dell’affidamento e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune mediante invio alla casella Pec comune.coriano@legalmail.it (da Pec) entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del servizio, se precedente rispetto alla stipulazione del contratto.
	21)	L’Affidatario deve altresì consegnare all’Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del relativo pagamento.
	22)	L’Amministrazione provvederà allo svincolo della polizza al termine

	dell'affidamento previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi	
	assunti.	
	17. PENALI	
	1) La violazione degli obblighi dell'Affidatario previsti negli atti di gara, ivi inclusi	
	quelli previsti nel progetto presentato in sede di offerta, nonché quelli derivanti dal	
	capitolato prestazionale, qualora non sia di gravità tale da comportare la risoluzione	
	del contratto, possono dar luogo all'applicazione di penali.	
	2) L'inadempimento dovrà essere contestato all'Affidatario come previsto nel	
	capitolato prestazionale. L'Affidatario è tenuto a corrispondere una penale, oltre alle	
	spese sostenute dall'Amministrazione, per ogni inadempienza che l'amministrazione	
	medesima dovesse riscontrare, d'ufficio o per denuncia di terzi, per i casi seguenti:	
	• per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del Servizio rispetto alla data	
	prevista dal capitolato prestazionale e a quanto comunque comunicato dal	
	Responsabile del servizio: euro 300,00 per ogni giorno di ritardo fino a un massimo	
	di 5 giorni per anno scolastico	
	• sospensione e/o interruzione ingiustificata, anche parziale, del servizio	
	affidato, salvo comprovate cause di forza maggiore: euro 500,00 per ogni giornata	
	intera o parziale oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non	
	eseguito a altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;	
	• ritardi non giustificabili rispetto agli orari stabiliti superiori ai 15 minuti: euro	
	150,00 dopo la contestazione del terzo ritardo;	
	• in caso di guasto ai veicoli ritardo superiore a quello previsto nell'offerta	
	tecnica o stabilito in capitolato: euro 150,00 per ogni mezzo/episodio;	
	• utilizzo di mezzi non idonei o privi delle necessarie autorizzazioni	

	(immatricolazioni, revisioni, etc.) e/o delle assicurazioni previste dalla vigente	
	normativa e dal presente contratto: euro 500,00 per ogni veicolo, per ogni giorno di	
	utilizzo;	
	• uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati in sede di offerta e/o non	
	preventivamente autorizzati per l'espletamento del servizio: euro 250,00 per ogni	
	veicolo, per ogni giornata di utilizzo;	
	• violazioni del Codice della strada: da euro 200,00 a euro 500,00 sulla base	
	della gravità per ogni violazione accertata;	
	• comportamento del conducente inadeguato e difforme rispetto a quanto	
	previsto dal presente contratto: da euro 200,00 a euro 500,00 sulla base della gravità	
	per ogni violazione accertata;	
	• mancata pulizia dei mezzi: euro 100,00 dopo la terza contestazione;	
	• mancato rispetto dei termini previsti per l'inoltro all'Amministrazione di	
	documentazione e comunicazione dovute ai sensi del capitolato prestazionale e del	
	presente contratto relative al servizio: euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;	
	• mancata applicazione delle norme stabilite nei Criteri Ambientali Minimi di cui	
	al punto H. dell'Allegato 1 al DM 17/06/2021: euro 300,00 per ogni acquisto non	
	conforme di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada;	
	• mancata applicazione delle norme stabilite nei Criteri Ambientali Minimi di cui	
	al punto E. dell'Allegato 1 al DM 17/06/2021: euro 3.000,00 e/o risoluzione per	
	inadempimento di cui all'art 1453 c.c. al termine dell'anno scolastico in cui si è	
	verificata l'inadempienza;	
	• eventuali inadempienze non contemplate nella presente casistica per le quali	
	l'Amministrazione applicherà penalità variabili di un minimo di euro 50,00 a un	

	massimo di euro 1.000,00 per ogni violazione contestata in rapporto alla gravità del danno accertato e dalle reiterazioni degli addebiti.	
	L'Amministrazione tratterà le relative somme a valere anzitutto sulla rate di contributo da corrispondere all'Affidatario, e qualora le predette compensazioni non risultassero possibili in tutto o in parte l'Amministrazione provvederà con diffida all'Affidatario perché adempia al pagamento nel termine di 30 (trenta) giorni. Scaduto il termine l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nel termine di 30 (trenta) giorni dovrà essere reintegrata dall'Affidatario pena decadenza dell'affidamento oggetto del presente contratto, fatto salvo il pagamento diretto da parte dell'Affidatario.	
	Nel corso del periodo di affidamento del Servizio, sarà facoltà dell'Amministrazione di procedere, ai sensi dell'art. 1453 cc, alla risoluzione unilaterale del contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni, incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo l'eventuale addebito degli oneri connessi all'affidamento del Servizio non eseguito a altra impresa idonea, anche a prezzo superiore.	
	SEZIONE V - VICENDE DELL'APPALTO	
	18. SOSPENSIONE DEI SERVIZI	
	1) La sospensione totale o parziale della del servizio può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:	
	a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile	

	fornitura dei servizi, come di seguito individuate:	
	<ul style="list-style-type: none"> • impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari a adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili all'Amministrazione, all'Affidatario e/o a terzi affidatari di servizi oggetto del contratto, 	
	<ul style="list-style-type: none"> • comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili all'Amministrazione, all'Affidatario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto; 	
	b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;	
	c) per le cause di forza maggiore di cui all'art. 5.	
	2) L'Affidatario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.	
	3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l'Affidatario che non sia in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/degli evento/i.	
	4) Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, ove possibile dando preavviso scritto all'Affidatario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento dell'Affidatario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti	

	esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in
	cui il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) non coincida con il
	Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il verbale è trasmesso a mezzo
	posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.
5)	La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
	della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del contratto redige il verbale di
	ripresa della fornitura del/i servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per
	ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore
	dell'Esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile Unico del
	Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro
	cinque giorni dalla data della sua redazione.
6)	Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura del servizio disposta
	dall'Amministrazione per cause non imputabili all'Affidatario diverse da quelle di cui
	al comma 1, all'Affidatario non è in ogni caso dovuto un risarcimento, ma può
	essere prolungato il contratto per il tempo in cui è stata predisposta la sospensione
	del servizio.
	19. RISOLUZIONE PER INADEMPIENZE DELL'AFFIDATARIO
1)	L'Amministrazione, qualora l'Affidatario sia inadempiente rispetto agli obblighi
	contrattuali può avvalersi (nei casi previsti al successivo comma 2) della facoltà di
	risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida a adempiere
	ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso
	fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire
	all'Affidatario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida a adempiere deve
	essere comunicata a _____ all'indirizzo PEC _____

	j) grave violazione delle obbligazioni di cui agli artt. 10 e 11 del capitolato prestazionale	
	k) gravi disservizi nella gestione del servizio e nei rapporti con gli utenti non sanate a seguito di segnalazione e/o di comminazione delle relative penali	
	l) mancato rispetto del diritto dell'Amministrazione di effettuare i controlli di cui all'art. 9 del capitolato prestazionale	
	m) mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi della Legge n. 190/2012	
	n) danni agli utenti, all'Amministrazione e ai beni di proprietà dell'Amministrazione derivanti da dolo, colpa grave, incuria e negligenza	
	o) sospensione o abbandono del servizio.	
	3) In caso di risoluzione del contratto, all'Affidatario non spetterà alcun indennizzo e le somme dovute dall'Affidatario in favore dell'Amministrazione, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:	
	a) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall'Amministrazione in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che l'Amministrazione abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del contratto per porre rimedio all'inadempimento dell'Affidatario;	
	b) tutti i costi necessari a indire la gara per la selezione del nuovo Affidatario;	
	c) le penali maturate e non pagate a carico dell'Affidatario.	
	4) Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, l'Amministrazione e l'Affidatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza dell'eventuale Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30	

	soggetti di cui all'art. 90, comma 3, del D.lgs. 36/2023;	
	c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 90,	
	comma 1, del D.lgs. 36/2023 dei soggetti di cui all'art. 90, comma 3, del D.lgs.	
	36/2023;	
	d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento	
	idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi	
	dell'art. 3 comma 9-bis e dell'articolo 13. 2 della legge 13 agosto 2010 n.136. Nei casi	
	di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'art. 22, comma 3 (risoluzione per	
	inadempimento dell'Affidatario).	
	21. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE	
	1) L'Affidatario, qualora l'Amministrazione sia responsabile di un grave	
	inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto tale da compromettere la	
	corretta esecuzione dello stesso, previa diffida a adempiere ai sensi dell'art. 1454 del	
	Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire all'Amministrazione di rimediare	
	all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione	
	del contratto. La diffida a adempiere deve essere comunicata all'Amministrazione	
	mediante invio alla casella Pec comune.coriano@legalmail.it (da Pec) e deve	
	contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche e	
	economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.	
	2) Nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del	
	servizio, l'Affidatario deve proseguire la gestione ordinaria del servizio alle medesime	
	modalità e condizioni del contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi. Resta	
	inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è	

	subordinato al pagamento da parte dell'Amministrazione delle somme dovute	
	all'Affidatario.	
	3) Qualora intervenga la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo,	
	l'Amministrazione deve corrispondere all'Affidatario, oltre al pagamento degli importi	
	eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati, gli altri costi	
	sostenuti o da sostenere dall'Affidatario in conseguenza della risoluzione del	
	contratto;	
	La somma degli importi di cui sopra si intende al netto di quanto già corrisposto	
	dall'Amministrazione all'Affidatario.	
	4) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma,	
	l'Amministrazione e l'Affidatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e	
	con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni	
	successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le	
	parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati	
	registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine,	
	comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del contratto, entro il quale gli	
	importi dovuti dovranno essere corrisposti.	
	22. RECESSO	
	1) L'Amministrazione ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque	
	momento in caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse previo pagamento,	
	ai sensi dell'art. 1671 c.c. e a norma dell'art. 123, comma 1, D.lgs. 36/2023, delle sole	
	prestazioni purché regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso,	
	secondo il corrispettivo e alle condizioni previsti dalle clausole contrattuali, nonché di	
	un indennizzo pari al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti, calcolato	

	2)	Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono
		valide e efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
	•	per l'Amministrazione comune.coriano@legalmail.it (Pec)
	•	per l'Affidatario: _____ (Pec).
	3)	Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche
		dell'indirizzo Pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.
	25.	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
		Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente l'affidamento
		del servizio o connesso allo stesso. Qualora ciò non sia possibile per ogni
		controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione,
		esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sarà esclusivamente il
		Tribunale di Rimini.
	26.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
		La gestione del servizio è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.
	27.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
		(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR)
	1)	Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Coriano, con
		sede in Piazza Mazzini n. 15, 47853 Coriano (RN). Per comunicazioni relative alla
		protezione dei dati personali è possibile scrivere a:
		protocollogenerale@comune.coriano.rn.it oppure privacy@comune.coriano.rn.it . Il
		Comune di Coriano, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali
		conferiti nell'ambito delle procedure di selezione e affidamento di contratti pubblici, o
		comunque nel contesto di rapporti contrattuali o precontrattuali con Operatori
		Economici, saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del
		39

	D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché delle	
	disposizioni normative di settore.	
	2) Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Comune di Coriano ha	
	nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO)	
	ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'Avv. Giovanna Panucci, contattabile	
	all'indirizzo: privacy@comune.coriano.rn.it .	
	3) Finalità del trattamento dei dati. I dati personali sono raccolti in funzione e per	
	le finalità inerente alle seguenti procedure:	
	• per l'affidamento del servizio di cui alla determinazione di apertura del	
	procedimento;	
	• con riferimento all'Affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i	
	connessi adempimenti.	
	4) Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da	
	garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e	
	telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative atte a ridurre	
	il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e	
	manomissione dei dati.	
	5) Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle	
	seguenti basi giuridiche:	
	• necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto,	
	ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta	
	dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR);	
	• necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il	
	titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR);	
	40	

	<ul style="list-style-type: none"> necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 	
	o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento	
	(art. 6, par. 1, lett. e, GDPR), in particolare per la gestione della procedura a evidenza	
	pubblica finalizzata alla selezione del contraente.	
	6) Dati oggetto di trattamento. I dati personali delle persone fisiche oggetto di	
	trattamento possono includere: nome e cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, numero di telefono, estremi di un	
	documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento particolari categorie di	
	dati personali ai sensi dell'art. 9, par. 1, GDPR. I dati giudiziari sono trattati	
	esclusivamente per la verifica dell'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt.	
	94-95 del D.lgs. 36/2023, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici e al D.P.R.	
	445/2000.	
	7) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali potranno essere	
	comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:	
	<ul style="list-style-type: none"> soggetti nominati dal Comune di Coriano quali responsabili esterni del 	
	trattamento (es. fornitori di servizi informatici, tesoriere comunale);	
	<ul style="list-style-type: none"> autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 	
	<ul style="list-style-type: none"> autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o 	
	dello Stato italiano.	
	I soggetti sopra elencati tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari o	
	responsabili, secondo i casi. La diffusione dei dati avverrà esclusivamente nei limiti	
	previsti da norme sulla trasparenza e anticorruzione, mediante pubblicazione nella	
	sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.	
	41	

	8) Trasferimento dei dati. Il Comune di Coriano non trasferisce i dati personali in	
	paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.	
	9) Periodo di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati per tutto il	
	tempo necessario all'esecuzione del contratto e, successivamente, per un periodo di	
	10 anni dalla cessazione del rapporto, salvo esigenze di difesa in giudizio o obblighi	
	normativi che impongano una conservazione più lunga.	
	10) Diritti dell'interessato. L'interessato ha diritto:	
	• di accedere ai dati personali (art. 15 GDPR),	
	• di rettificarli (art. 16),	
	• di ottenerne la limitazione (art. 18),	
	• di opporsi al trattamento (art. 21),	
	• di chiederne la portabilità (art. 20), nei limiti di applicabilità.	
	Le richieste possono essere inoltrate a: privacy@comune.coriano.rn.it .	
	11) Diritto di reclamo. L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la	
	protezione dei dati personali, raggiungibile tramite il sito: www.garanteprivacy.it .	
	12) Fonte dei dati. I dati personali sono di norma forniti direttamente	
	dall'interessato, ma possono essere acquisiti anche mediante consultazione di registri	
	pubblici o comunicazione da parte di autorità pubbliche.	
	13) Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per	
	partecipare alle procedure ad evidenza pubblica e per l'esecuzione del contratto. Il	
	mancato conferimento impedirà l'instaurazione o prosecuzione del rapporto	
	contrattuale.	
	14) Inesistenza di processi decisionali automatizzati. Il Comune di Coriano non	
	adotta processi decisionali automatizzati, né attività di profilazione ai sensi dell'art. 22	

	GDPR.	
	28. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE	
	1) La struttura organizzativa dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e il controllo sulla corretta esecuzione del servizio è l'ufficio Servizi socioeducativi - Area servizi alla persona del Comune di Coriano.	
	2) Il Responsabile unico del progetto è il Responsabile di Area servizi alla persona del Comune di Coriano.	
	29. RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO	
	1) L'Affidatario, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché gli obblighi comportamentali di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 28/01/2014.	
	30. PATTO DI INTEGRITA'	
	L'Affidatario si impegna a rispettare le clausole del patto di integrità sottoscritto e allegato agli atti di gara.	
	31. DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.	
	1) L'Affidatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.	
	2) Restano a carico dell'Affidatario tutte le spese, oneri, formalità permessi e licenze visti nulla escluso necessari per l'esecuzione del servizio.	
	3) Per quanto non espressamente previsto nel capitolato di gestione, nel	

	disciplinare di gara, nell'offerta tecnica presentata e nel presente contratto, le parti	
	faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle	
	vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.	
	32. SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE	
	1) Sono a completo e esclusivo carico dell'Affidatario le spese relative e conseguenti	
	il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.	
	2) Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26	
	aprile 1986, n. 131 con spese a carico del richiedente.	
	33. APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA CLAUSOLE VESSATORIE	
	Per l'approvazione in forma specifica delle clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341	
	e s.s. c.c., si rimanda allo specifico allegato agli atti di gara, sottoscritto digitalmente,	
	parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	34. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	
	1) Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	
	conformemente a quanto disposto dall' art. 18, comma 1, D.lgs. 36/2023 in modalità	
	elettronica a mezzo di supporto informatico avente caratteristiche di integrità,	
	immodificabilità e conservatorietà, nelle rispettive sedi; gli effetti giuridici del contratto	
	pertanto decorrono dalla data dell'ultima sottoscrizione.	
	2) Per il Comune sottoscrive digitalmente il Responsabile di Area servizi alla	
	persona.	
	3) Per l'Affidatario sottoscrive digitalmente il Legale rappresentante.	
	Letto, approvato e sottoscritto nella data della sottoscrizione digitale.	
	Per l'Affidatario	Per il Comune di Coriano
	_____	_____